

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1436**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODANO, DELL'UNTO, MARIANETTI, PIERMARTINI*Presentata il 15 marzo 1984***Norme sul risanamento tecnico-economico delle ferrovie
in regime di concessione del Lazio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, prevede l'elaborazione di un piano tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale, da inquadrarsi nel Piano generale dei trasporti, preceduto dalla determinazione, d'intesa con le regioni, delle linee ferroviarie eventualmente da sopprimere, di quelle da sostituire con servizi automobilistici, nonché delle linee da mantenere in esercizio.

A questo fine, nel corso della VIII legislatura, il Governo aveva presentato al Senato un apposito disegno di legge (n. 790) che non ha trovato realizzazione in un provvedimento formale.

Il presente schema, nello spirito e nella lettera del suaccennato disegno di legge, ha per obiettivo la soluzione del pro-

blema del riassetto delle ferrovie in concessione del Lazio, enucleandole dal contesto delle restanti per due distinti ordini di motivi: la necessità di offrire delle serie soluzioni al problema del traffico e del trasporto pubblico a Roma, capitale dello Stato, nonché l'approccio alla tematica della validità delle ferrovie in parola secondo rigorosi studi di fattibilità basati su analisi benefici-costi.

In sintonia con il punto di vista del Ministero dei trasporti, il quale aveva indicato nel disegno di legge n. 790 tra le ferrovie in regime di concessione da ristrutturare la Roma-Lido e le tratte di penetrazione urbana delle ferrovie Roma-Fiuggi e Roma-Viterbo, si presenta l'unita proposta di legge, di cui si illustrano di seguito i singoli articoli.

Articolo 1. Si autorizza il Ministero dei trasporti ad effettuare interventi finanziari per il risanamento tecnico-economico delle ferrovie Roma-Ostia Lido, Roma-Pantano e Roma-Prima Porta-Montebello in relazione alla loro importanza socio-economica e per l'entità del traffico servito; gli interventi avverranno secondo un piano decennale di spesa previsto in lire 662 miliardi.

Articolo 2. Prevede i tipi di lavori ed opere nei quali si possono concretizzare gli interventi finanziari dello Stato.

Articolo 3. Stabilisce che per l'approntamento dei programmi deve essere preventivamente sentita la Commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. La regione Lazio potrà pronunciarsi preventivamente e disporrà di 45 giorni per la formulazione di eventuali osservazioni.

Articolo 4. Richiama alcune norme previste dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1, relativa all'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche da applicare ai lavori ed alle forniture concernenti l'ammodernamento delle linee da risanare.

Articolo 5. Riserva allo Stato la proprietà delle opere e forniture eseguite con il proprio intervento finanziario, disponendo però l'uso gratuito delle stesse da parte dell'esercente.

Articolo 6. Prevede l'operatività della delega amministrativa alla regione Lazio per ciascuna ferrovia con la realizzazione delle opere programmate.

Articolo 7. Prevede la spesa di lire 662 miliardi nel corso del decennio 1984-1993 per realizzare i programmi di intervento previsti.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato ad effettuare interventi per il risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione Roma-Ostia Lido, Roma-Pantano e Roma-Prima Porta-Montebello, secondo un piano decennale di spesa per i seguenti ammontari:

- a) Roma-Ostia Lido: miliardi 152;
- b) Roma-Pantano: miliardi 470;
- c) Roma-Prima Porta-Montebello: miliardi 40.

ART. 2.

Gli interventi per le linee ferroviarie di cui all'articolo 1 possono consistere nell'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale rotabile o del sistema di trazione come pure nella sostituzione del sistema di trasporto con altro sempre del tipo ad impianti fissi per l'elevazione dei livelli del servizio, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la riduzione degli oneri di esercizio.

Possono altresì prevedersi varianti di tracciato o derivazioni, finalizzate all'acquisizione di nuovo traffico o al miglioramento della sicurezza dell'esercizio o al conseguimento di economie di gestione.

ART. 3.

I programmi degli interventi di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti sentita la commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. I progetti sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, sentita la predetta commissione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Su tali provvedimenti deve essere preventivamente sentita la regione Lazio, che può far conoscere le proprie osservazioni entro 45 giorni dalla richiesta. Contestualmente o con separati provvedimenti, gli organi competenti provvederanno a disciplinare la esecuzione delle opere e delle forniture da parte del concessionario ed i relativi pagamenti.

ART. 4.

Alle opere da eseguirsi a norma della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni degli articoli 7, 13, 14, 22, 24 e 27 della stessa legge si applicano anche alle forniture.

ART. 5.

Le opere ed il materiale mobile delle ferrovie che godono degli interventi previsti dalla presente legge sono acquisiti in proprietà dello Stato in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario erogato.

Le opere ed il materiale mobile, per la parte di proprietà dello Stato, rimangono in uso gratuito al concessionario per tutta la durata della concessione, con l'obbligo del concessionario medesimo di curarne la perfetta conservazione ed il ripristino in caso di distruzione o danneggiamento non dovuti a causa di forza maggiore.

ART. 6.

Al compimento degli interventi programmati ai sensi della presente legge, diverrà operativa per le ferrovie di cui all'articolo 1, la delega alla regione Lazio disposta dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 7.

Per far fronte agli oneri relativi agli interventi da effettuarsi dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - ai sensi della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 662 miliardi, ripartita negli anni dal 1984 al 1993, da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero.

All'onere relativo all'anno finanziario 1984, valutato in lire 50 miliardi, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 7206 del predetto stato di previsione per l'anno medesimo.

Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.